

2638/87

REPUBBLICA ITALIANA

1998

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, terza sezione civile, nella persona dei Sigg. Magistrati:

Dr. Franco Morea	Presidente
Dr.ssa Francesca Zanna	Giudice
DR.ssa Grazia Errede	Giudice Rel.

TRIBUNALE DI TARANTO

4609

N. 9153

GRON.

N. 2137

REP.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2558 del R.G. anno 1987, riservata per la decisione all'udienza del 30.7.1998

Tra

MONTELEONE CIRO, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Polibio n.42 presso gli Avv.ti Roberto Migani e Angela Soderò che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione

-Attore-

E

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliati in Taranto al Viale Magna Grecia n.240 presso l'Avv. Cesario Di Comite dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso in riassunzione

-Convenuti-

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dr. ELISABETTA COLUCCI)

All'udienza del 20.5.1998 i Procuratori delle parti hanno così concluso:

L'Avv. Sodero per l'attore: Voglia il Tribunale adito dichiarare illegittima e quindi non dovuta l'imposizione contributiva operata dal Consorzio convenuto nei confronti dei fondi agricoli ricompresi nella partita 11052 in ditta Monteleone Ciro del catasto rustico del comune di Grottaglia; condannare il consorzio a rimborsare all'attore tutte le somme illegittimamente riscosse per contributi di bonifica dal 1980 o da epoca successiva alla data odierna con rivalutazione ed interessi, spese come per legge;

L'Avv. Mancini per il convenuto: Voglia il Tribunale adito rigettare la domanda attrice poichè infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata Monteleone Ciro chiamava in giudizio il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara per sentire accogliere le conclusioni in premessa riportate.

Costituendosi a mezzo dell'Avv. Francesco Mancini il Consorzio resisteva alla domanda deducendone l'infondatezza.

Istruito il giudizio con la sola documentazione di parte, all'udienza collegiale del 4.3.1998 la causa veniva interrotta per la morte del procuratore di parte convenuta.

Il giudizio veniva quindi riassunto dall'attore. Radicatosi nuovamente il contraddittorio, la causa veniva trattenuta per

la decisione alla successiva udienza del 30.9.1998.

MOTIVAZIONE

Con il proposto atto di citazione l'attore, premesso di essere proprietario della metà indivisa del fondo rustico denominato "masseria Noce" in agro di Grottaglie, per l'estensione di circa Ha 41.58.90 distinto in catasto rustico del predetto comune alla partita 11052 foglio 66 p.lle 18.19.20.21.42.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.89.90 e foglio 72 p.lle 1; di aver il convenuto Consorzio imposto i contributi di bonifica di importi variabili riscuotendoli annualmente a mezzo ruoli esattoriali, per ricadere detto fondo nel comprensorio territoriale del Consorzio, deduceva che nessun beneficio era mai derivato al rispettivo immobile dagli interventi spiegati dall'ente consortile; rilevava pertanto l'insussistenza di quel rapporto diretto e concreto tra imposizione di contributi e benefici rinvenienti da opere di bonifica, concludendo come da premessa.

Costituendosi, il Consorzio faceva rilevare che la proprietà del Monteleone rientrava nel "Piano generale di Bonifica e di sviluppo interale del comprensorio consortile" per il quale erano già in corso di esecuzione due imponenti opere di bonifica integrale. Concludeva come da premessa.

La domanda merita accoglimento per quanto di ragione.

Infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di

legittimità (anche a Sezioni Unite), presupposti del potere impositivo sono l'inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio consortile e la configurabilità di un beneficio in derivazione causale con l'opera di bonifica, spettando quindi all'ente impositore l'onere di provare la sussistenza dei predetti presupposti: nel caso, che ne occupa, mentre è pacifico che il fondo dell'attore rimanga incluso nel comprensorio consortile (circostanza non contestata dal Monteleone), difetta tuttavia la prova che al predetto immobile rivengano benefici dall'esistenza o esecuzione prossima di opere consortili, non essendo idonea a tal scopo la documentazione (prodotta nel corso dell'attività istruttoria) concernente la "Sintesi del piano generale di bonifica": ed infatti, "...non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, poichè queste sono destinate a fini di interesse generale, occorrendo invece un vero e proprio incremento di valore dell'immobile in rapporto causale con le opere" (Cass. SS.UU.96/8960).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità della pretesa contributiva rivolta all'attore circa il fondo per cui è causa.

Per contro, dev'essere rigettato il capo di domanda avente ad oggetto la condanna del Consorzio al rimborso dei contributi di bonifica: l'attore ha infatti prodotto le cartelle

esattoriali relative ai contributi per gli anni 83, 84, 85, 87, ma queste non risultano quietanzate: non avendo pertanto fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il Monteleone non può pretendere il rimborso di somme non erogate.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in lire 2.670.000 (di cui lire 1.000.000 per diritti, lire 1.500.000 per onorario, lire 170.000 per spese), oltre iva e cap come pe legge.

P Q M

Il Tribunale di Taranto, terza sezione civile, decidendo sulla domanda come sopra proposta l'accoglie pe quanto di ragione e per l'effetto dichiara non dovuta l'imposizione contributiva operata dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara nei confronti dei fondi agricoli ricompresi nella partita 11.052 in ditta Monteleone Ciro del catasto rustico del Comune di Grotaglie.

Condanna il comune convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore, liquidate in lire 2.670.000 oltre iva e cap come per legge.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 7.10.1998.

Franco Colucci
Colucci est.

11 NOV. 1998
DEPOSITATA OGGI
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
NELLA
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dr. ELISABETTA COLUCCI)